

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODALE DI KIT PER ANEMIA INFETTIVA EQUINA

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente documento disciplina le modalità di fornitura di kit per l’Anemia Infettiva Equina (EIAV), con caratteristiche tecniche minime secondo quanto indicato nell’art. 3 e negli allegati “Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi stimati di occorrenza” al presente Capitolato. **L’affidamento ha validità di 3 anni.**

Art. 2 Esecuzione della fornitura – regole generali

- Gli ordini riguarderanno le quantità di volta in volta occorrenti, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.
- Le consegne devono essere effettuate entro il termine massimo di **15 giorni**, salvo che l’inadempimento temporaneo della prestazione contrattuale sia da imputare ad eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del fornitore. Gli ordini indicati come **urgenti** devono essere consegnati **entro 7 giorni** dal ricevimento dell’ordine, salvo diverso accordo con l’Istituto. I suddetti termini, al fine dell’esecuzione della fornitura, sono da intendersi <termine essenziale> ex art. 1457 del codice civile.
- La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare i beni rispondenti per qualità e quantità a quelli indicati in offerta e nell’ordine.
- Il documento di trasporto deve riportare il numero dell’ordine, il CIG e l’esatta indicazione del codice della merce, così come indicato nell’offerta di gara, in modo da consentire l’immediata identificazione.
- I **controlli quantitativi** saranno così effettuati, per la rispondenza del numero dei colli inviati, con la firma del documento di trasporto. La ditta fornitrice deve provvedere allo scarico della merce e non può avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Qualora, ai fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale dell’Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il danneggiamento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico. Agli effetti del **controllo tecnico di qualità**, la firma apposta per ricevuta dal personale dell’Istituto non esonera la ditta aggiudicataria per vizi apparenti e/o occulti del prodotto consegnato, e pertanto non attesta in alcun modo la regolarità della fornitura ma determina solamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.
- Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato o valutazioni sfavorevoli nel corso dei controlli di qualità interni, l’Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita **entro massimo 10 giorni**, salvo diverso accordo con l’Istituto, con altra pienamente rispondente. In caso contrario l’Ente si riterrà autorizzato a provvedere all’acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura potrà essere adottata anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Ente.
- I motivi di forza maggiore costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione se comprovati e accettati dall’Istituto. In tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la risoluzione del contratto, entro 5 giorni dal suo verificarsi, salvo quanto diversamente pattuito con l’Istituto.

Art. 3 – Caratteristiche di minima

La fornitura di ogni lotto di produzione deve essere corredata da un certificato di validazione prodotto dal Centro di Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina (CRAIE), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – Roma.

Requisiti tecnici richiesti:

- Tempo totale previsto dalla procedura non deve essere superiore a 210 minuti (riferito al tempo totale di incubazione);
- Assenza di incubazione “overnight”;
- Corredo minimo del kit: piastre microtiter, soluzione di lavaggio, controllo positivo, controllo negativo, soluzione di arresto, reagente coniugato, substrato cromogeno (non ammesso OPD).

Art. 4 – Esecuzione della fornitura, tempistica e certificazione

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, avente sede in Foggia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Basilicata e Puglia, presso le cui sedi dovranno, secondo quanto specificato in ciascun ordine, essere direttamente eseguite le forniture oggetto di aggiudicazione. Conseguentemente, gli ordini riguarderanno la quantità di volta in volta occorrenti in base alle reali esigenze, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.

I prodotti richiesti dovranno avere lotti di produzione recenti con lunga scadenza, **almeno di dodici mesi**, ed inoltre essere, TASSATIVAMENTE, accompagnati dal certificato di qualità del lotto con indicazione della scadenza dei prodotti nonché della scheda di sicurezza. Si potrà ovviare a questo qualora le ditte attestino che tali certificazioni siano scaricabili dal Web.

Saranno, pertanto, considerati non idonei i prodotti con scadenza inferiore a 12 mesi dalla data di consegna.

Art. 5 – Prezzi e pagamenti

Il prezzo offerto della ditta risultata aggiudicataria si intende per merce consegnata ai Magazzini della Sede Centrale dell'Ente e/o delle Sezioni Diagnostiche Provinciali e comprende le spese di trasporto di qualsiasi genere. **I prezzi offerti resteranno invariati fino alla scadenza dell'affidamento.**

Le fatture, da emettere in forma elettronica con applicazione della scissione di pagamento, devono essere riferite ad ogni singola consegna, devono riportare il numero d'ordine di riferimento, l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata e del DDT, il CIG (Codice Identificativo Gara) e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e smi, su cui deve essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento, sempre che a tale data la fornitura sia risultata regolare, o diversamente, dalla data in cui la fornitura medesima sia stata resa regolare.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati, anche in via esclusiva, accessi presso banche.

Art. 7 – Inadempienze, penalità, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penalità nel caso di:

1. fornitura di prodotti non conformi;
2. ritardi nell'esecuzione della fornitura;
3. ritardi nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi.

In caso di mancata sostituzione l'Istituto può provvedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente il maggior prezzo pagato per essi.

A quest'ultimo è irrogata, inoltre, una penalità pari al 5% dell'importo della merce non consegnata oltre i limiti della normale tolleranza. Dopo il 15° giorno di ritardo l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con il Servizio Provveditorato, si configura come mancata consegna, con l'applicazione della penalità sopra riportata.

Agli importi delle penalità sono aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
- minori introiti.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti in materia di cause di contestazione e risoluzione, l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;
- b) di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) di mancato rispetto della qualità della fornitura;
- d) quando l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo sopra indicato;
- e) di cessione o subappalto dell'azienda non autorizzati dall'Istituto, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- g) nel caso i Laboratori riscontrino una **falsa positività >0,05 %** su campioni esaminati nel corso di un anno.

Qualora, nel corso del presente contratto, CONSIP o altri Soggetti Aggregatori di competenza attivassero convenzioni relative ai prodotti di cui alla presente gara con prezzi inferiori a quelli aggiudicati nella presente procedura, questa Amministrazione avrà la facoltà di:

- procedere a rinegoziare per uniformare le condizioni economiche alle suddette convenzioni;
- in caso di esito negativo del negoziato, recedere dal contratto con preavviso da notificarsi al fornitore almeno 15 giorni prima.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

**Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione di
tutte le clausole ivi indicate**

Timbro e firma del legale rappresentante